



COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO

PROVINCIA DI CASERTA

Piazza Avv. Domenico Cotugno - 81010

PROT. N. 4783/2019
DEL 09/08/2019

ORDINANZA SINDACALE N. 28 DEL 09 AGOSTO 2019

PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA TERRENI

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- I terreni incolti, recintati e non, siti sia all'interno che all'esterno dei centri urbani con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene, di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- L'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno di centri urbani comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi.

RITENUTO NECESSARIO:

- Effettuare interventi di prevenzione nonché vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;
- Provvedere, con criteri uniformi e durante l'intero anno alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade ed in particolare nel periodo che va dal mese di giugno al mese di Ottobre quanto massimo è il rischio ad attivare interventi per evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi;
- Procedere ai tagli degli arbusti, siepi e cespugli nelle aree incolte con particolare riguardo lungo i confini con le strade pubbliche ivi comprese quelle comunali, vicinali, al fine di prevenire il sorgere e il diffondersi degli incendi;

ACCERTATO:

- Che tali adempimenti sono di competenza dei proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti sul territorio Comunale in genere non edificati, aree a verde in precario stato di manutenzione all'interno del Territorio Comunale;

VISTI;

- Il D. L.vo n. 267/2000 in materia di Ordinanze Sindacali con tingibili e urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- Il D L.vo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (art. 182 comma 6 bis);
- Visti gli articoli n. 14 e 29 del Codice della strada 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
- Il T.U. della Legge di P.S. del 18/06/1931, n. 773;
- La Legge 21/11/2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

ORDINA

1. Ai proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti nel territorio cittadino in genere non edificati, aree a verde in precario stato di manutenzione all'interno, di procedere a propria cura e spese, **AD HORAS** entro e non oltre il termine perentorio di giorni 10, dalla pubblicazione della presente Ordinanza, al decespugliamento ed asportazione delle sterpaglie, rovi, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte di incendio;

c/o

2. Di effettuare in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private e lungo i confini, fondi in genere, il taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale, lo sgombero dei rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere, fonte d'incendio;
3. A tutti i soggetti sopra indicati, di provvedere, **AD HORAS e comunque entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza**, al mantenimento delle relative aree in condizioni tali da impedire tanto il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, quanto evitare l'immissione di rifiuti di qualsiasi specie, sempre al fine di garantire la sicurezza antincendio.
4. Nel sopra indicato periodo è vietato:
 - a) Di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville, compiere ogni altra operazione che possa, generare fiamma libera, in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli aree arborate o cespugliate, nonché lungo le strade e in genere, in tutte le altre aree sopra indicate;
 - b) Bruciare residui vegetali, materiale agricolo o forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture.

SANZIONI

In caso di mancato adempimento del presente provvedimento, sarà applicata, ai sensi dell'Art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00. L'Amministrazione Comunale, nell'inerzia dei proprietari, si riserva la facoltà di intervenire in via sostitutiva alla pulizia delle aree private incolte con addebito delle spese a carico dei proprietari trasgressori.

INCARICA

La Polizia Locale ed i soggetti autorizzati, al controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE

Inoltre, di dare adeguata pubblicità al Provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line nonché sul sito ufficiale del Comune di Castel Campagnano.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa agli organi competenti

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, 09 AGOSTO 2019

IL SINDACO
F.to: **Dr Giuseppe DI SORBO**